 Sidra PROTOCOLLO GENERALE
03 APR. 2020
PROT. N. 9212

SCRITTURA PRIVATA CIG Z292C9ACD0

Con la presente scrittura ,

Tra

la **SIDRA SPA**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 -
P.Iva. 03291390874, in persona del Prof. Fabio Fatuzzo, Presidente e
legale rappresentante *pro-tempore* e, di seguito, denominata sempli-
cemente "Sidra"

e

il **PROF. AVV. VALERIO TALLINI**, C.F. TLL VLR 82A25 D810C, con stu-
dio in Roma, V. Luigi Luciani n. 1, P.Iva 10542311005, di seguito
chiamato "professionista"

VISTO l'atto di costituzione in giudizio di fronte al [REDACTED]

ATTESO che nella seduta del 20/03/2020 il CdA di Sidra ha delibe-
rato di affidare l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel
giudizio al Prof. Avv. Valerio Tallini;

CONSIDERATO che il Professionista è iscritto, regolarmente, all'albo dei
legali di fiducia della società, *nonché* di è in possesso di idonea poliz-
za assicurativa per la responsabilità civile contro i rischi professiona-
li;

PRESO ATTO che a seguito di richiesta prot. 8175 del 24/03/2020 il


Professionista trasmetteva a Sidra preventivo di onorario commisurato, come da richiesta, ai parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 e ss.mm.ii, come da Regolamento Aziendale .

RICHIAMATO il “Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi” approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) *Premesse* - La premesse di cui in epigrafe costituiscono parte integrante ed inscindibile della presente scrittura.

Art.2) *Oggetto* - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di assistenza, rappresentanza e difesa nel giudizio instaurato dalla società


A tal fine la Sidra ha fornito al difensore tutti i documenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Art.3) *Accettazione* - Il professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai patti ed alle condizioni di cui *infra*.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.4) *Incompatibilità* - Il professionista incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il

quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.5) *Modalità* - La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CDA in data 26/05/2017.

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nello svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professionista, oltre a svolgere le prestazioni attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionare, preliminarmente, sul valore e stato della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile OIC 31 - passività probabile, possibile e remota e ciò ai fini degli opportuni

adempimenti previsionali e contabili; rendere tempestivamente edotti gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo pec della società sidraspa@postacertvodafone.it, dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi; fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte della Società; predisporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente proposta e vantaggiosa per la Società. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il professionista incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale.

In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi della Società, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali (a titolo esemplificativo, verifica conteggi imposta di registro atti giudiziari...) e prevenire pregiudizi per la Sidra.

Art.6) *Durata* - Il presente contratto avrà durata temporale stretta-

mente necessaria alla durata del procedimento giudiziale, nonché

l'eventuale fase del recupero delle spese legali.

Art.7) *Compenso* - Il compenso (oltre IVA e CPA) è determinato se-

condo i parametri minimi previsti dal D.M. 55/14 (e dai successivi

provvedimenti ministeriali che dovessero sostituire il predetto decre-

to) rispetto al valore indeterminabile ed alla complessità media della

controversia, in relazione alle varie fasi del giudizio che concreta-

mente saranno eseguite. Qualora il valore della controversia dovesse

determinarsi, anche per effetto di eventuali domande riconvenzionali,

interventi in causa di terzi, riunione di procedimenti e/o per altre

cause, il compenso concordato non sarà soggetto di rideterminazio-

ne, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell'avvocato ed il diritto

al compenso pattuito per l'attività fino a quel momento espletata. In

caso di liquidazione giudiziale di spese legali in favore della Sidra ed

a carico della controparte, in misura superiore al compenso come

sopra pattuito, il maggior importo liquidato rimane di competenza

esclusiva del professionista. Le parti concordemente convengono che

le somme sopraindicate per le attività giudiziali devono intendersi

comprehensive di ogni ragione di credito del professionista, ogni altra

spesa (contributo unificato, bolli, spese di consulenza tecnica di uffi-

cio o di parte, imposta di registro, oblazione ecc.) sarà a carico della

Sidra e dallo stesso corrisposta direttamente o anticipata al professio-

nista a semplice sua richiesta e, comunque, entro il quindicesimo

giorno dal ricevimento della richiesta scritta. Se nell'esecuzione

dell'incarico emergerà la necessità di nominare consulenti tecnici di

parte o di uno specialista, il professionista avrà cura di comunicare tempestivamente tale circostanza, dovendo questa società provvedere alla sua nomina. Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità contributiva del professionista, entro 30 giorni data fattura fine mese. La fattura dovrà indicare il CIG di cui in epigrafe.

Art.8) *Tracciabilità flussi finanziari* - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 ss.mm.ii. al presente incarico con comunicazione agli uffici finanziari della società del conto corrente dedicato per i relativi pagamenti.

Art.9) *Risoluzione* - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per forza maggiore.

Art.10) *Privacy* - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di rilevanza comunitaria, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi conferiti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto; si impegna affinché i dati personali ed aziendali trasmessi vengano trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196). Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazio-

ni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi

anche accidentalmente in virtù del Regolamento UE 679/2016 e del-

la Legge 196/2003 ss.mm.ii..

Il professionista ha preso conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR e

dell'art.13 D.lgs. 196/13, dell'informativa sul trattamento di dati per-

sonali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale

consenso al trattamento dei predetti.

Art.11) *Modello 231* - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA

ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Con-

trollo ex D.Lgs. n. 231/2001 con relativo Sistema Disciplinare, un

proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Preven-

zione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e,

pertanto: dichiara di aver letto e compreso i succitati documenti; si

impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e

prescrizioni contenute nei succitati documenti e a non esporre Sidra

SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a ri-

spettare, e a far rispettare dal proprio personale apicale e sottoposto

nonché dai propri collaboratori, i principi e le regole dei succitati

provvedimenti astenendosi da qualsiasi azione e comportamento con-

trari agli stessi; è a conoscenza ed accetta che la violazione dei prin-

cipi, delle regole e dei protocolli, previsti nei succitati documenti rap-

presenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a

risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei

danni.

Art.12) *Foro competente* - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto, le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.13) *Registrazione* - La presente convenzione viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R.n.131/86.

Art.14) *Rinvio* - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa esplicito alle disposizione del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2229 e seguenti), ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.

(AVV. VALERIO TALLINI)

(PROF. )

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano espressamente i punti:

Art.9) Risoluzione; Art.10) Privacy Art. 11) Modello 231;

Art.12) Foro competente

IL PROFESSIONISTA LA SIDRA S.P.A.

()

A

v

v

v